



**TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING**  
**Prima Sezione**

Roma, 12 maggio 2015  
Prot. n. 616 /TNA/MA

*Trasmissione via mail*  
*[micoldisegni@gmail.com](mailto:micoldisegni@gmail.com)*

Egr. Sig.ra  
**Micol Di Segni**  
Viale Tiziano 108  
**00100 Roma**

*Trasmissione via mail*  
*[carlo.celani@studiosanino.com](mailto:carlo.celani@studiosanino.com)*

Egr. Sig.ra  
**Micol Di Segni c/o**  
**Avv. Carlo Celani**  
Viale Parioli 180  
**00197 Roma**

*Trasmissione via mail*  
*[procuraantidoping@cert.coni.it](mailto:procuraantidoping@cert.coni.it)*

Spett.le  
**U.P.A. CONI**

*Trasmissione via mail*  
*[rm@wada-ama.org](mailto:rm@wada-ama.org)*

Spett.le  
**W.A.D.A**

*Trasmissione via mail*  
*[aquilalati@virgilio.it](mailto:aquilalati@virgilio.it)*

Spett.le **FIWUK**

*Trasmissione via mail*  
*[info@figmma.it](mailto:info@figmma.it)*

Spett.le **FIGMMA**

*Trasmissione via telex*  
*Raccomandata A/R*

Spett.le Società  
**Hung Mun Martial Society**  
Via Rivarone 116  
00166 Roma

Allegata alla presente, si trasmette la motivazione della decisione n. 185/14 inerente al procedimento disciplinare relativo all' atleta Micol Di Segni ( tesserata FIGMMA) deliberata in data 14 aprile 2015, dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.) del C.O.N.I., al termine della camera di consiglio.

Distinti saluti

All. 1

**LA SEGRETERIA**  
**Michela Alborghetti**



**IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING  
PRIMA SEZIONE**

n. 185/14

così composto:

**Cons. Carlo Polidori**  
**Avv. Prof. Luca Fiormonte**  
**Avv. Silvia Chiapalupi**  
**Dott. Antonio Matella**  
**Avv. Ilaria Sieni**

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Componente**  
**Componente Relatore**  
**Componente**

nel procedimento disciplinare n. 185/2014, nei confronti dell'atleta Micol Di Segni, nata a Roma il 29 dicembre 1987, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**FATTO e DIRITTO**

1. L'atleta Micol Di Segni, tesserata per la società sportiva "Hung Mun Martial Society", affiliata alla FIGMMA (Federazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts), in occasione del controllo antidoping eseguito al termine della gara FIGMMA denominata "*Campionato italiano di mixed martial arts 2014*" svoltasi a Roma in data 9 novembre 2014, è risultata positiva per la presenza nel campione biologico di THC metabolita in concentrazione superiore alla soglia consentita.

2. Convocata dalla Procura antidoping, l'atleta in data 10 dicembre 2014, assistita del suo legale di fiducia, ha dichiarato quanto segue: A) di essere tesserata con la FIGMMA e probabilmente anche per la IMMAF; B) di aver partecipato al mondiale IMMAF in data 6 luglio 2014 scorso C) che il controllo antidoping si è svolto regolarmente; D) che la sua positività è dovuta ad uno spinello, che le è stato offerto all'uscita da una pizzeria, dopo una serata in compagnia di vecchi compagni del liceo il sabato prima della gara (che si è svolta domenica); che nei 10 giorni precedenti ella era stata male, con febbre ed influenza, ed aveva quindi deciso, anche su indicazione del suo allenatore (Fabio Ciolli, CT della nazionale), di non partecipare alla gara, anche perché già qualificata per i mondiali; E) di aver comunque partecipato alla gara - contro il parere del suo allenatore - esclusivamente per "fare l'angolo", ossia per sostenere e guidare sotto il profilo tecnico gli esordienti e gli under 18 e di non aver preso parte ad altre gare oltre a quella di cui trattasi, pur non essendo sospesa dall'attività sportiva; F) di studiare allo IUSM e di essere "distrutta" da questa vicenda, "pentita dalla fesseria" commessa e mortificata nei confronti dell'allenatore, della squadra, della società sportiva e della Nazionale Italiana; G) di vergognarsi per l'accaduto e di essere certa che non accadrà mai più.

3. La Procura antidoping, sulla base delle dichiarazioni rese dall'atleta, verificato il suo status di tesserata, ha richiesto la sua sospensione cautelare, disposta da questo Tribunale con provvedimento del 12 dicembre 2014.

4. La Procura antidoping ha quindi deferito l'atleta innanzi a questo Tribunale contestando la violazione dell'art. 2.1 delle NSA e chiedendo l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi cinque ai sensi dell'art.4.4 delle NSA in quanto l'atleta ha prontamente ammesso l'assunzione della sostanza specificata, ha precisato le modalità della sua assunzione ed ha dimostrato che l'assunzione non era tesa ad incrementare la prestazione sportiva, perché il risultato della gara (che peraltro è stato negativo) non aveva, per l'atleta, nessun interesse.

5. All'udienza del 14 aprile 2015 il rappresentante della Procura ha confermato la richiesta sanzionatoria formulata con l'atto di deferimento. L'atleta ha ammesso l'errore ed ha ribadito di essere pentita.

6. Tenuto conto di quanto precede - e, in particolare, della ammissione di responsabilità dell'atleta - al Collegio resta solo da evidenziare che l'atleta: A) è risultato positivo al controllo di una sostanza specificata, in quantità superiore alla soglia di tolleranza prevista dalla WADA; B) come riconosciuto anche dalla Procura, ha dimostrato come sia avvenuta l'assunzione della sostanza specificata e che l'assunzione non era finalizzata a migliorare la sua prestazione atletica, sicché sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di favore, posta dall'art. 4.4 delle NSA per le sostanze specificate.

7. Passando alla determinazione della sanzione da applicare, il Collegio ritiene che, tenuto conto delle decisioni assunte da questo Tribunale in casi analoghi a quello in esame, debba essere irrogata la sanzione della squalifica per un periodo di mesi cinque.

8. Inoltre, considerato il tempo trascorso dal giorno del prelievo, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per fare applicazione anche della disposizione dell'art. 4.9.1 delle previgenti NSA, secondo il quale "ove vi siano stati sostanziali ritardi nella procedura di dibattimento ... che non siano imputabili all'atleta ... l'organismo giudicante competente può far decorrere la squalifica dalla data del prelievo del campione biologico".

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Micol Di Segni (tesserata FIWUK - FIGMMA) visti gli artt. 2.1, 4.4, 4.9.1 delle previgenti NSA afferma la responsabilità della stessa in ordine all'addebito ascrittore e le infligge la sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque) a decorrere dal 9 novembre 2014 e con scadenza all'8 aprile 2015.

Dispone inoltre ai sensi dell'art.10.8 cod. WADA e dell'art. 4.8 delle NSA l'invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 9 novembre 2014.

Condanna l'atleta al pagamento delle spese al procedimento quantificate

forfetariamente in euro 378,00.

Dispone che la presente decisione sia comunicata all'interessata, all'UPA, alla WADA, alla FIWUK, alla FIGMMA ed alla società di appartenenza.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.


La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma, 14 aprile 2015

Depositata 12 APRILE 2015

**Il Componente Estensore**

**Dr. Antonio Matella**



**Il Presidente**

**Cons. Carlo Polidori**

